Art. 26
Orario di lavoro

1. Premesso che nulla viene innovato circa la disciplina della durata massima dell'orario di lavoro ordinario in quanto disciplinata da norme di legge e che i mutamenti rapidi dello scenario di settore nonché le esigenze di produttività e competitività delle imprese possono comportare un ricorso a regimi d'orario sempre più articolati e rispondenti ai nuovi assetti tecnico-organizzativi, la durata contrattuale dell'orario normale di lavoro, salvo quanto previsto per il personale turnista e semiturnista, è stabilita in 38 ore settimanali con ripartizione, di norma, dal lunedì al venerdì.

2. L'articolazione settimanale dell'orario di lavoro sarà definita, nel rispetto delle esigenze organizzative dell'Azienda e delle normative di legge in materia, con accordo tra Direzione ed RSU[(I)]. Qualora entro 5 giorni lavorativi dalla data di convocazione non venga raggiunto l'accordo, la proposta sarà esaminata con le Organizzazioni sindacali competenti entro i 5 giorni successivi. Trascorso detto termine, le Parti, nella sfera delle rispettive prerogative e ruoli, potranno assumere le determinazioni che riterranno più opportune nell'ambito della propria libertà di iniziativa.

3. La definizione di orari multiperiodali nonché la ripartizione settimanale dell'orario su 4 o 6 giorni, avverrà previo accordo tra Direzione ed RSU. Qualora entro 10 giorni lavorativi dalla data di convocazione non venga raggiunto l'accordo, la proposta sarà esaminata con le Organizzazioni sindacali competenti entro i 5 giorni successivi. Trascorso detto termine, le Parti, nella sfera delle rispettive prerogative e ruoli, potranno assumere le determinazioni ritenute opportune nell'ambito della propria libertà di iniziativa.

4. In caso di flessibilità multiperiodale le ore settimanali programmabili oscilleranno nella fascia 30 ÷ 46 ore con compensazione a livello annuo e con la maggiorazione del 20% sulla retribuzione oraria, così come definita dall'art. 35 ("*struttura retributiva*"), per le ore prestate oltre la 40esima.

5. Ai fini della definizione delle fasce di flessibilità in entrata/uscita, con compensazione anche ultragiornaliera, si procederà con accordo tra Direzione e RSU, ferma restando l'esigenza di garantire una compresenza non inferiore a 6 ore e trenta minuti.

6. L'orario giornaliero, settimanale e plurisettimanale sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi secondo le norme di legge.

7. Per le Aziende che, alla data di stipula del presente CCNL, applicano un orario di lavoro di 40 ore settimanali, il passaggio alle 38 ore settimanali, per i lavoratori non turnisti/semiturnisti, avverrà, con gradualità. Pertanto, dal mese successivo all'entrata in vigore del presente CCNL e fino al 30 giugno 2005, l'orario di lavoro sarà di 39 ore attraverso l'assorbimento di 48 delle 76

(I) Per i guardiadighe e/o telefonisti di Aziende ENEL che non dispongono di alloggio di servizio idoneo alla convivenza della famiglia, la distribuzione dell'orario di lavoro – da concordare ai sensi del 2° comma del presente articolo e fatto salvo quanto previsto dal 4° comma dell'art. 3 del c.c.n.l. 21.2.89 (sub I) – sarà tale da contenere la permanenza notturna sugli impianti in non più di quattro notti consecutive per settimana.

sub(I) Al personale che opera normalmente in località isolate di montagna può essere accordata, a richiesta e compatibilmente con le esigenze del servizio, la possibilità di prestare la propria opera anche nel sesto giorno della settimana, per un limitato numero di settimane consecutive. Al termine del citato periodo il recupero dei sesti giorni lavorativi verrà effettuato mediante concessione di un eguale numero di giorni liberi dal servizio, senza maggiorazione alcuna della normale retribuzione mensile.

ore annuali di riduzioni di orario in essere, rimanendo quindi in essere una riduzione oraria di 28 ore annuali.

Turnisti/Semiturnisti

8. L'orario normale dei lavoratori turnisti, vale a dire coloro che prestano la bro opera in turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, è di 40 ore settimanali.
9. Gli schemi di turno, che saranno oggetto di esame congiunto tra Azienda ed RSU, potranno prevedere le modalità attuative relative all'utilizzo delle ore di riduzione orario, ex festività e permessi aggiuntivi di cui al presente articolo.
10. Le Aziende stabiliranno una turnazione settimanale in modo che al lavoratore vengano richieste prestazioni alternate tra mattino, pomeriggio e notte.
11. La misura di 40 ore settimanali dell'orario di lavoro si intende applicabile anche ai semiturnisti, vale a dire a coloro che prestano la loro opera in turni di lavoro con solo due prestazioni giornaliere. Al riguardo sono fatti salvi regimi d'orario settimanali inferiori alle 40 ore, laddove vigenti e definiti da contrattazione collettiva di livello nazionale preesistenti.
12. Gli schemi di turnazione dovranno prevedere una turnazione settimanale tale da richiedere ai lavoratori prestazioni alternate tra mattino, pomeriggio e notte, con limiti di intervallo tali da evitare sequenze oltre 6 giorni lavorativi consecutivi e con fruizione di riposo settimanale non inferiore alle 24 ore.

Permessi annui retribuiti

A) Ex Festività

13. In sostituzione delle festività soppresse e tenuto conto della durata settimanale dell'orario di lavoro stabilita, i lavoratori godranno annualmente di 4 giornate di permesso retribuito, da utilizzare entro il 30 aprile dell'anno successivo, compensabili con la normale retribuzione giornaliera se comprovate esigenze di servizio non ne consentano l'utilizzo, proporzionabili in ragione del servizio prestato nell'anno.

B) Riduzione orario di lavoro

14. Per il personale turnista la riduzione dell'orario di lavoro è pari a 160 ore annue, ore che rientrano a tutti gli effetti nell'ambito della pianificazione annua dell'orario di lavoro e vanno conseguentemente fruite a giornata.
15. Per le aziende che applicano per il personale semiturnista un orario di lavoro settimanale di 40 ore, la riduzione dell'orario di lavoro è pari a 76 ore annue.
16. Per le Aziende che, alla data di stipula del presente CCNL, applicano una riduzione d'orario per il personale turnista pari a 96 ore annue, il passaggio alle 160 ore annue avverrà, con decorrenza 1° gennaio 2002, attraverso l'assorbimento delle 8 giornate (64 ore) di permessi retribuiti speciali specificatamente previsti dai contratti collettivi preesistenti.
17. Per le Aziende che già applicavano la riduzione di orario per il personale turnista di 160 ore, i lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione del presente contratto ed addetti a turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne hanno altresì diritto a 6 giorni di permesso retribuito all'anno. Tali permessi giornalieri si intendono assorbibili in caso di ulteriori e future riduzioni di orario derivanti da contrattazione collettiva o provvedimenti legislativi.

C) Permessi speciali

18. Ai lavoratori turnisti che prestano la loro opera in centrali termiche o in caverna in condizioni di particolare gravosità o disagio, la cui determinazione è demandata a livello aziendale, possono essere concessi permessi speciali fino ad un massimo di 4 giorni. Tali permessi, che assorbono analoghi benefici eventualmente già in atto in sede aziendale, si intendono assorbibili in caso di ulteriori e future riduzioni d'orario derivanti da contrattazione collettiva o provvedimenti legislativi.
19. Ai lavoratori giornalieri che eseguono lavori che comportino permanenza su sostegni degli elettrodotti a tensione superiore a 60 kv, vengono riconosciuti due intervalli giornalieri di riposo, cumulabili anche in un unico intervallo, di 15 minuti ciascuno. In alternativa, restano confermate le discipline aziendali vigenti derivanti da precedente contrattazione collettiva nazionale in materia[17].
20. Ai lavoratori giornalieri già percettori dell'indennità "lavori gravosi", vengono mantenute le condizioni normative vigenti derivanti da precedente contrattazione collettiva di livello nazionale[18].
21. I permessi retribuiti, derivanti da contrattazione collettiva nazionale, per i lavoratori giornalieri che operano in condizioni di particolare gravosità o disagio in centrali termiche (compresi gli addetti a miniere a cielo aperto annesse alle centrali stesse), geotermiche e all'interno delle centrali in caverna, nonché per i lavoratori giornalieri che effettuano l'ispezione delle gallerie di derivazione subito dopo lo svuotamento, restano riconosciuti ai lavoratori già fruitori dei permessi stessi alla data di sottoscrizione del presente CCNL sempre che continuino a ricorrere i presupposti per la loro concessione[19].

DICHIARAZIONI A VERBALE

1) Banca Ore - Le Parti convengono di istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la Banca ore. A tale scopo verrà costituita una Commissione paritetica che entro il mese di giugno 2002 stabilirà – sulla base dell'andamento del ricorso al lavoro straordinario nel settore – le modalità di funzionamento e le quantità di ore che confluiranno nella Banca medesima.
2) Permessi speciali - Le Parti convengono che i permessi speciali di cui al comma 18 possono essere concessi – sempreché ricorrano i relativi presupposti - fino ad un massimo di 7 giorni nei confronti dei lavoratori turnisti già fruitori di permessi speciali in tale misura.

(17) Vedi allegato 26a
(18) Vedi allegato 26b
(19) Vedi allegato 26c, 26d, 26e

Allegato 26a (E)

Ex art. 40 – Tutela delle condizioni di lavoro
(c.c.n.l. ENEL 21.2.89)

29. Ai lavoratori che eseguono lavori che comportino permanenza su sostegni degli elettrodotti a tensione superiore a 60 kV, sono concessi 8 giorni di permesso retribuito in ragione d'anno. Tali permessi non possono comunque essere goduti, durante i mesi di luglio e di agosto.

Il lavoratore in servizio eserciterà entro il …….. l'opzione tra le nuove discipline del comma 19 del presente contratto e la precedente disciplina di cui al presente allegato 26a (E), ferme restando le compatibilità necessarie con il lavoro di squadra.

Allegato 26b (E)

Ex. Art. 40 – Tutela delle condizioni di lavoro
(c.c.n.l. ENEL 21.2.89)

26. Ai lavoratori fruitori dell'indennità lavori gravosi (n.d.r.) che non siano inseriti in turni continui avvicendati, verranno concessi permessi giornalieri retribuiti, fino ad un massimo di 6 giornate all'anno ed in ragione di un giorno per ogni 30 di fruizione dell'indenntià lavori gravosi. Tali permessi debbono essere goduti entro il mese successivo ad ogni maturazione dei suddetti trenta giorni, con esclusione dei mesi di luglio e agosto.

30. L'Ente assicura che provvederà ad un opportuno avvicendamento dei lavoratori che prestino la loro opera in condizioni di particolare gravosità o disagio, nonché a sotto corre i lavoratori stessi ai controlli medici necessari a prevenire conseguenze dannose alla loro integrità fisica.

31. L'esito di tali controlli sarà comunicato per iscritto direttamente al lavoratore interessato, la cui cartella medica sarà tenuta a disposizione - ove richiesto – del medico di fiducia dell'interessato medesimo.

32. In particolare, l'Ente assicura che provvederà all'avvicendamento, con la gradualità compatibile con le esigenze di servizio, dei guardiadighe che operino da almeno 14 anni in località particolarmente disagiate di alta montagna, nonché dei tirafili addetti esclusivamente - o, comunque, con carattere di prevalenza – da almeno 18 anni all'esercizio e manutenzione di elettrodotti a tensione superiore a 100 kV e che abbiano un'età non inferiore a 45 anni.

Allegato 26c (E)

Ex. Art. 40 – Tutela delle condizioni di lavoro
(c.c.n.l. ENEL 21.2.89)

18. Ai lavoratori che operano in centrali termiche (compresi gli addetti a miniere a cielo aperto annesse alle centrali stesse), geotermiche o nucleotermoelettriche in condizioni di particolare gravosità o disagio, verranno concessi permessi giornalieri retribuiti in misura variabile da un minimo di 6 giorni ad un massimo di 10 giorni all'anno.

PER QUANTO RIGUARDA IL PERSONALE ADDETTO ALLE CENTRALI IN CAVERNA

22. A tutti i lavoratori che operano normalmente all'interno delle centrali in caverna verranno concessi permessi giornalieri retribuiti nella misura di 6 giorni all'anno, elevabile a 10 giorni per quelli fra i suddetti lavoratori che operano normalmente in condizioni di maggior disagio.

24. I permessi giornalieri retribuiti di cui alle precedenti lettere D) (addetti centrali termiche e geotermiche) ed E) (addetti alle centrali in caverna) verranno concessi mediante accordi tra le competenti Direzioni dell'ENEL e le corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.

25. Gli anzidetti giorni di permesso retribuito dovranno essere opportunamente distribuiti nel corso dell'anno secondo accordi con i lavoratori interessati e non potranno essere aggiunti ai periodi di ferie.

DICHIARAZIONI A VERBALE

2. *Permessi giornalieri retribuiti di cui alle lettere D) (addetti centrali termiche e geotermiche) ed E) (addetti alle centrali in caverna) del presente articolo. Permessi giornalieri retribuiti nella misura di sei giorni all'anno verranno riconosciuti anche ai lavoratori di unità diverse dalle centrali nucleogeotermoelettriche ed in caverna, nel caso di prestazioni in dette centrali svolte nelle condizioni di gravosità o disagio che danno titolo ai permessi stessi ai lavoratori di dette unità.*
   I permessi di cui sopra saranno concessi in misura proporzionale alla durata dell'effettiva prestazione in centrale, sulla base di quanto previsto dagli accordi compartimentali (aziendali n.d.r.), purché vi sia una prestazione nel trimestre di durata non inferiore a quindici giorni, anche non consecutivi.
5. *Gallerie di derivazione - In considerazione delle particolari condizioni di gravosità che si riscontrano nelle gallerie di derivazione subito dopo lo svuotamento, ai lavoratori che effettuano l'ispezione di tali gallerie viene riconosciuta una mezza giornata di permesso retribuito per ogni giornata di ispezione, fino ad un massimo di 6 giornate per ciascun anno, fermo restando che tale attività non viene computata ai fini della concessione dei permessi di cui al comma 26° dei presente articolo (c.c.n.s. comma 17).*

Allegato 26d (A)

Ex. Art. 11 – paragrafo 5 – Riposo settimanale, giorni festivi, riposi aggiuntivi e riduzione dell'orario di lavoro
(c.c.n.l. Assoelettrica 12.6.96)

A) *Ai lavoratori che operano in Centrali termiche in condizioni di particolare gravosità o disagio o che operano normalmente all'interno delle Centrali in caverna verranno concessi permessi giornalieri retribuiti in misura variabile da un minimo di 6 ad un massimo di 10 giorni l'anno.*

La valutazione puntuale dell'entità dei permessi di cui sopra, in funzione delle effettive condizioni di lavoro disagiato, è demandata alla contrattazione aziendale.

Allegato 26e (E)

Ex. Art. 40 – Tutela delle condizioni di lavoro
(c.c.n.l. ENEL 21.2.89)

19. *Ai lavoratori di cui al precedente comma (lavoratori addetti alle Centrali termiche, geotermiche e nucleotermoelettriche), qualora siano addetti a turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, verranno concessi permessi giornalieri retribuiti, in misura variabile da un minimo di 9 giorni ad un massimo di 13 giorni all'anno.*

23. *Ai lavoratori di cui al precedente comma, qualora siano addetti a turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, verranno concessi permessi giornalieri retribuiti, in misura variabile da un minimo di 9 giorni ad un massimo di 13 giorni all'anno.*

24. *I permessi giornalieri retribuiti di cui alle precedenti lettere D) (addetti centrali termiche e geotermiche) ed E) (addetti alle centrali in caverna) verranno concessi mediante accordi tra le competenti Direzioni dell'ENEL e le corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.*